



TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI'

Il Giudice Istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 21.07.2009 nella causa iscritta al n. RG,

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

IL CASO.it

- Viste le istanze istruttorie delle parti;
- Ritenute ammissibili e non manifestamente irrilevanti le prove dedotte dalle parti;
- Rilevato che la convenuta ha chiesto anche l'interrogatorio formale dell'attrice;
- Rilevato che le parti hanno chiesto di essere ammesse alla prova contraria;
- Ritenuto che la ctu richiesta dalla convenuta sia inammissibile, nella parte in cui non si limita ad accertamenti di natura tecnica, ma intende sopperire all'onere della prova della parte;
- Ritenuto, quanto alla giustificazione dei lavori eseguiti per ovviare agli inconvenienti tecnici lamentati sull'impianto di distribuzione del mangime, che un'eventuale ctu potrà essere eventualmente disposta all'esito delle prove orali, se assolutamente necessaria;
- Ritenuto opportuno, per un migliore esperimento della prova orale ed ai fini della velocizzazione della verbalizzazione di udienza, richiedere alle parti l'invio, tramite e-mail, delle memorie contenenti i capitoli di prova dedotti ed ammessi;
- Ritenuto opportuno, prima di disporre la comparizione dei testi, procedere al tentativo di conciliazione ed all'interrogatorio delle parti,

che potrebbero rendere superflui molti dei numerosi capi di prova allegati;

IL CASO.it

- Ritenuto opportuno, ai fini di tenere sotto controllo la durata del processo e garantire che lo stesso si svolga entro tempi contenuti, adottare fin d'ora un calendario del processo che, sebbene non previsto per le cause introdotte prima del 4 luglio 2009, può considerarsi tuttavia adottabile dal giudice anche per le cause meno recenti, rappresentando un atto di direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c.¹

P.Q.M.

ogni altra istanza respinta,

AMMETTE

Salvo riduzione all'esito degli interrogatori, le prove per testi dedotte dalle parti, in materia diretta e contraria; riduce fin d'ora ad un massimo di 4 testi per parte le liste dei testi.

Ammette la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice;

dispone la comparizione personale del legale rappresentante di parte convenuta per l'interrogatorio libero e per il tentativo di conciliazione;

ammette la prova contraria;

invita le parti ad inviare entro due giorni prima dell'udienza di rinvio, tramite e-mail (paologiovanni.demarchi@giustizia.it), le memorie contenenti i capitoli di prova dedotti ed ammessi, ovvero una memoria di ricapitolazione delle prove, elencate con numerazione progressiva;

Fissa udienza per l'interrogatorio formale dell'attrice e l'interrogatorio libero della convenuta, nonché per il tentativo di conciliazione, al 18.02.2010 h. 12.00.

IL CASO.it

Avvisa la parte convenuta che ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della

¹ "Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata comparizione o la mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore sarà valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

IL CASO.it

Fissa fin d'ora udienza per l'escussione di 4 testi per parte l'udienza del 11.03.2010 h. 10,00, adottando l'allegato **calendario del processo**.

Mondovì, li 10/12/2009

IL GIUDICE ISTRUTTORE

CALENDARIO DEL PROCESSO (R.G./2009)		
DATA	ORA	INCOMBENTE
18.02.2010	12.00	- Tentativo di conciliazione - Interrogatorio formale dell'attrice e interrogatorio libero della convenuta
11.03.2010	10.00	Escussione testi (4 per parte)
18.03.2010	10.00	Escussione testi (udienza di riserva)
15.06.2010	11.00	Precisazione delle conclusioni

Il Giudice
Paolo G. Demarchi